m_dg.GAB.05/11/2026.0039797.U

Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-09226 DEL DEP. BARBAGALLO (res. n. 721 del 06 ottobre 2026)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente il riconoscimento dell'indennità di specificità organizzativa al personale dei Centri di prima accoglienza, si rappresenta quanto segue.

L'art. 2 *ter* del decreto legge 4 luglio 2024, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024 n. 112, riconosce un'indennità aggiuntiva al personale in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni, al personale del Comparto Funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

In base alla circolare del Dipartimento della Giustizia Minorile, tale indennità è corrisposta al personale in servizio presso strutture detentive mentre non è dovuta al personale in servizio presso i Centri di prima accoglienza non annessi agli istituti penali per i minorenni.

La *ratio* della suddetta esclusione è da ricercare nella specificità e nella peculiarità dell'attività svolta in ambito penitenziario per compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali.

Infatti, i centri di prima accoglienza assicurano la permanenza dei minorenni arrestati sino all'udienza di convalida e non possono essere parificati ai luoghi destinati all'esecuzione della pena, quali gli istituti penitenziari.

Vi sono quindi delle differenze, sotto il profilo delle condizioni di disagio operativo e del rischio professionale, tra il personale che opera presso strutture detentive ed il personale che opera presso strutture non detentive, quali i Centri di prima accoglienza c.d. autonomi.

Da tali considerazioni discende evidentemente l'insussistenza di una disparita di trattamento, atteso che il differente trattamento riguarda situazioni tra loro obiettivamente diverse.

Né tantomeno è configurabile una disparità di trattamento con il personale operante presso un Centro di prima accoglienza annesso ad un istituto penale minorile, poiché, in tale ipotesi, l'indennità è riconosciuta al personale a condizione che presti servizio presso l'istituto penitenziario per almeno tre giorni alla settimana.

Infine, non può non evidenziarsi che, pur essendo la *ratio* della disposizione correlata al riconoscimento della peculiare attività svolta in ambito penitenziario minorile, si è registrato un positivo effetto sulla copertura dei posti presso gli istituti penali minorili.

Il riconoscimento della suddetta indennità ha consentito la copertura dei posti e la permanenza del personale già in servizio presso tali istituti, caratterizzati da sempre da una particolare complessità delle condizioni di lavoro.

Pertanto, allo stato, alla luce della *ratio* della disposizione e della necessità di evitare erogazioni non espressamente previste né consentite dalla legge, il beneficio in

questione non può essere esteso in via interpretativa, anche al fine di prevenire possibili profili di danno erariale.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione